



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
(Provincia di Siena)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 234 DEL 21/11/2024

**OGGETTO: TARIFFE SERVIZIO 7 - SPORTELLO POLIFUNZIONALE -
APPROVAZIONE ANNO 2025.**

L'anno **2024**, addì **21** del mese di **novembre** alle ore **13:00**, con continuazione, presso la Sala Giunta della sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sindaco Dott. **PIERO PI.**

Sono intervenuti i Signori:

		Presenti/Assenti
PII PIERO	SINDACO	Presente
PERUZZI VALERIO	ASSESSORE	Presente
TOZZI DANIELE	ASSESSORE	Presente
LETTIERI CARLOTTA	ASSESSORE	Presente
SOTTILI MONICA	ASSESSORE	Presente
SPERANZA MARCO	ASSESSORE	Presente

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. **FABIO TOSCANO**.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ufficio: Area - SERVIZIO 7 - SPORTELLO POLIFUNZIONALE
Anno: 2024
Numero: 2231

OGGETTO

TARIFFE SERVIZIO 7 - SPORTELLO POLIFUNZIONALE - APPROVAZIONE ANNO 2025.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 172, lett. e) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in cui viene stabilito che "... le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali..." sono allegati del bilancio di previsione;

VISTI gli artt. 151 e 174 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., in cui viene indicato il termine del 31 dicembre come termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione e per la presentazione dei relativi allegati, salvo differimenti disposti con decreto del Ministero dell'Interno in presenza di motivate esigenze;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 2 dicembre 2000 n. 388, come modificato dalla Legge n. 448/2001, che stabilisce: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, ... e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";

VISTO il D.M. (MEF) del 25.07.2023 di aggiornamento degli allegati al D.Lgs. 118/2011, pubblicato sulla G.U. n. 181 del 04.08.2023 che all'art. 1 modifica il principio contabile applicato 4/1 concernente la programmazione prevedendo un nuovo iter temporale (cronoprogramma) per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali entro il 31 Dicembre dell'anno precedente;

PREMESSO che il bilancio di previsione 2025/2027 ed i relativi documenti allegati sono in corso di predisposizione e quindi non sono ancora stati approvati;

VISTO l'art. 53, co. 16, della Legge 23 Dicembre 2000 n. 388, come modificato dalla legge n. 448/2001, che stabilisce: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota addizionale comunale Irpef.....e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione";

RICHIAMATO l'art. 54 del D.L. 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modifiche, per il quale il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il comma 169, art. 1, della Legge Finanziaria per l'anno 2007, Legge n. 296/2006, in cui viene stabilito che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro

competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 223 del 16/11/2023, esecutiva ai sensi di legge, con le quali sono state approvate le tariffe per l'anno 2024 relative al Servizio 7 – Sportello Polifunzionale ed in particolare: servizi demografici, lampade votive e rimborsi spese di notifica.

VISTI il Decreto del Sindaco n. 9 del 26.06.2024, il Decreto del Sindaco n. 14 del 08.08.2024 e il Decreto del Sindaco n. 19 del 30.09.2024, con il quale è stata conferita al sottoscritto Dott. Alessandro Bartoli – Area Funzionari ed E.Q. - la responsabilità del Servizio 7 “Sportello Polifunzionale”, nonché le funzioni dirigenziali per la gestione delle attività connesse a detta struttura apicale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L. fino al 30 novembre 2024;

RICHIAMATI i seguenti presupposti normativi ed amministrativi:

- Decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, come convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68;
- art. 34 del D.L. n. 179/2012 che ha modificato il D.M. del 31.12.1983, escludendo il servizio di lampade votive dai servizi a domanda individuale;
- deliberazione Giunta comunale n. 194/2014 con la quale si recepiscono le innovazioni di cui al DL 132/2014 (norme in materia di separazione e divorzio) ed in cui si stabiliva la tariffa per tali procedure;
- deliberazione G.C. n. 150/2017 con la quale è stata stabilita l'attivazione delle procedure per il rilascio della carta di identità elettronica;

CONSIDERATO che, in particolare, l'art. 10, comma 12-ter, del Decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, secondo cui il diritto fisso da esigere dai comuni quale rimborso spesa, oltre ai diritti di segreteria di cui alla tabella *D* allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, all'atto del rilascio o rinnovo della carta di identità, già stabilito in L. 1.000 dall'articolo 27, comma 7, n. 5), del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 1983, n. 131, è elevato a L. 10.000, con esclusione di ogni altro onere a carico del richiedente, salvo l'assolvimento degli eventuali obblighi previsti dalla legge sul bollo;

VISTO l'articolo 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604 che alla tabella *D* prescrive che il diritto fisso da esigere dai Comuni, oltre al diritto di segreteria di cui al medesimo allegato, all'atto del rilascio o del rinnovo della carta d'identità, *“non può essere stabilito in misura superiore a 5,16 euro”* oltre al diritto di segreteria che, sempre in base alla predetta normativa, è determinato in un massimo di euro 0,52 e tale importo è ridotto a euro 0,05 in caso di esenzione dall'imposta di bollo;

RITENUTO, pertanto deliberare le tariffe per i diritti dei servizi afferenti all'area 7 Sportello Polifunzionale, ed in particolare:

- tariffe servizi demografici (diritti sulle carte di identità cartacee, celebrazioni matrimoni, procedure per separazioni/divorzi ...) come indicato da allegato A, includendo i diritti di segreteria per il rilascio delle carte di identità elettroniche;
- tariffe allacciamento e canone annuo lampade votive come indicato da allegato B;
- tariffe per spese di notifica allegato C;

VISTO come ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali:

- il Responsabile Area 7 “Sportello Polifunzionale” ha rilasciato il parere formale di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- il Responsabile Area 5 Servizi Economico Finanziario e Patrimonio ha rilasciato il parere di regolarità contabile;

A voti unanimi, resi nei modi di legge,

DELIBERA

per quanto in narrativa esposto,

- 1) di stabilire per l'anno 2025, le tariffe per il Servizio 7 Sportello Polifunzionale ed in particolare:
 - per i servizi demografici (diritti sulle carte di identità cartacee, diritti sulle carte d'identità elettroniche, per la celebrazione dei matrimoni, separazioni e divorzi ...) così come riportate nell'allegato A alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
 - per il servizio allacciamento e canone annuo delle lampade votive, così come riportate nell'allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - per il servizio Messi Comunali per le spese di notifica così come riportato nell'allegato C;
2. di significare la presenta ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000;
3. con votazione separata ed alla unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
Dott. PIERO PII

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. FABIO TOSCANO